


DIOCESI DI BRESCIA

**Disposizioni e norme
per gli organismi ecclesiali
di partecipazione
2010-2015**



Disposizioni e norme per gli organismi ecclesiali di partecipazione

- * Consigli Pastorali Parrocchiali
- * Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici
- * Consigli Pastorali Zonali
- * Consiglio Presbiterale
- * Consiglio Pastorale Diocesano
- * Collegio dei Consultori
- * Consiglio Diocesano per gli Affari Economici

Consigli Pastorali Parrocchiali

Decreto di promulgazione del Direttorio
per i Consigli Pastorali Parrocchiali

Direttorio per i Consigli Pastorali Parrocchiali

Decreto di promulgazione del Direttorio per i Consigli Pastorali Parrocchiali

Prot. n. 1066/04

L'esperienza dei Consigli Pastorali Parrocchiali nella nostra Diocesi ha durata ormai pluriennale: i primi Consigli furono infatti istituiti alla fine degli anni Sessanta e costituirono uno dei momenti fondamentali per tradurre nella vita delle nostre parrocchie gli insegnamenti ecclesiologicali del Concilio Vaticano II. Non sono inoltre mancate indicazioni normative che permettevano a tali organismi di individuare un loro ordinato piano di lavoro; il *Direttorio diocesano per i Consigli Pastorali Parrocchiali* ha infatti avuto finora tre edizioni: nel 1969, nel 1978 e nel 1986. Eccone ora una quarta che, nella sostanza, non muta nulla della precedente normativa, ma introduce solo alcune precisazioni, soprattutto di carattere metodologico, rese necessarie dallo stile di lavoro che i Consigli Pastorali Parrocchiali sono andati assumendo.

Considerato il can. 536 § 2 del Codice di Diritto Canonico, il quale prevede che il Consiglio Pastorale Parrocchiale sia «retto da norme stabilite dal Vescovo Diocesano»;

preso atto che il Direttorio che intendo promulgare ufficialmente con questo decreto mi sembra offra un contributo molto concreto per tradurre in pratica l'invito del Papa a «fare della Chiesa la scuola e la casa della comunione» e a realizzare un dinamico equilibrio per garantire la vitalità di quella particolare struttura ecclesiale che è il Consiglio Pastorale Parrocchiale;

DECRETO

la promulgazione del *Direttorio per i Consigli Pastorali Parrocchiali* nel testo allegato al presente decreto, stabilendone l'entrata in vigore per tutta la Diocesi dal 1° gennaio 2005. Al tempo stesso intendo abrogare ogni altra disposizione regolamentare in proposito.

Mi è cara l'occasione per invocare su tutti i membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali la benedizione del Signore, accompagnata dal dono singolare del 'consiglio'.

Brescia, 1° dicembre 2004

Sac. Luigi Pezzotti
Cancelliere

† Giulio Sanguineti
Vescovo

Direttorio per i Consigli Pastorali Parrocchiali

1. NATURA E FUNZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è un organo di comunione che, come immagine della Chiesa, esprime e realizza la corresponsabilità dei fedeli (presbiteri, diaconi, consacrati e laici) alla missione della Chiesa, a livello di comunità cristiana parrocchiale.

È il luogo dove i fedeli, soprattutto i laici, possono esercitare il diritto-dovere loro proprio, di esprimere il proprio pensiero ai pastori e comunicarlo anche agli altri fedeli, circa il bene della comunità cristiana parrocchiale¹: in tal modo esercitano nella Chiesa la missione regale di Cristo di cui sono stati fatti partecipi con i sacramenti del Battesimo e della Confermazione.

La funzione principale del Consiglio Pastorale Parrocchiale sta pertanto nel *ricercare, studiare e proporre*² conclusioni pratiche in ordine alle iniziative pastorali che riguardano la parrocchia³.

In particolare è chiamato a:

1. analizzare approfonditamente la situazione pastorale della parrocchia;
2. elaborare alcune linee per il cammino pastorale della parrocchia, in sintonia con il cammino pastorale della Diocesi;
3. offrire il proprio contributo in ordine alle attività del Consiglio Pastorale Zonale e del Consiglio Pastorale Diocesano;
4. avere attenzione a tutte le questioni pastorali, non esclusi i problemi pubblici e sociali della comunità, la cui trattazione e soluzione appaiono necessarie per la vita della parrocchia;
5. le questioni economiche della parrocchia di per sé sono di competenza del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (can.

537), tuttavia il Consiglio Pastorale sarà interessato a occuparsi anche degli aspetti economici, soprattutto dal punto di vista pastorale. In caso di decisioni relative a strutture della parrocchia, il Consiglio Pastorale è l'organismo che deve indicare soprattutto le linee orientatrici da adottare, lasciando al Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici l'impegno di occuparsi degli aspetti 'tecnici'.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale «ha solamente voto consultivo» (can. 536 § 2), nel senso che la deliberazione consiliare deve necessariamente comprendere il voto favorevole del parroco.

Per parte sua il parroco terrà nel massimo rispetto le indicazioni espresse dal Consiglio, specie se votate all'unanimità.

Qualora il parroco non si senta, per gravi motivi, di dare la sua approvazione alle proposte votate dai consiglieri, il suo rifiuto (la cui motivazione verrà verbalizzata) non dovrà turbare lo spirito di comunione. Il parroco potrà comunque, salvo i casi d'urgenza, riproporre la questione fino a trovare il punto d'intesa.

Qualora poi non venisse ricomposta la comunione operativa, si potrà ricorrere all'autorità superiore, perché con la sua diretta partecipazione aiuti il Consiglio a ritrovarla.

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale intende offrire un'immagine, la più completa possibile, della comunità cristiana parrocchiale.

Sarà pertanto necessario che in esso trovino posto tutte le principali forme o stati o modi di vita cristiana della parrocchia.

Oltre, ovviamente, ai presbiteri e diaconi non mancheranno di essere rappresentate le varie forme o stati o modi di vita consacrata operanti in parrocchia (ordini monastici, istituti religiosi e secolari). Saranno poi presenti i principali stili di vita laicale, come ad esempio, coniugi, celibi, giovani, anziani, aderenti ad associazioni o movimenti cristiani, catechisti ecc. Naturalmente più stili laicali potranno essere rap-

presentati da un'unica persona.

La composizione del CPP e le modalità per esprimerlo, salve le istanze sopra espresse, devono adeguarsi alle diverse situazioni delle comunità parrocchiali, più o meno mature al senso della partecipazione, e devono evitare le contrapposizioni e le fazioni solitamente esistenti nelle realtà civili.

3. MODALITÀ DI FORMAZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

3.1. Sensibilizzazione della comunità

Il primo passo per una corretta costituzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale è un'adeguata preparazione e riflessione sulla natura e missione della Chiesa, sul compito del clero e dei laici e sulla natura e funzione del Consiglio Pastorale stesso (cfr. la prima parte del *Direttorio*). Tale sensibilizzazione e formazione vanno offerte in modo esteso a tutti i fedeli della parrocchia, in particolare ai gruppi, alle associazioni e ai movimenti ecclesiali.

Sarà necessario inoltre, in spirito di fede, pregare per il nuovo Consiglio, sia comunitariamente sia individualmente.

3.2. Modalità e strumenti per la formazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale

a. Lista dei candidati

La lista verrà formata in base a designazione da parte dei membri della comunità o per candidatura personale. Si lascerà un tempo adeguato per la presentazione dei candidati.

Già nella formazione della lista si dovrà tener presente una adeguata rappresentatività, in relazione non solo all'età e al sesso, ma anche ai vari ruoli esistenti nella comunità parrocchiale.

Il Consiglio Pastorale deve infatti risultare immagine della parrocchia e pertanto deve comprendere tutte le componenti: ministri ordinati,

consacrati e laici. A proposito di questi ultimi, va sottolineato che nel Consiglio devono essere rappresentate le varie condizioni laicali: uomini e donne, giovani e anziani, associazioni, professioni, esperienze, nonché le varie zone, i rioni e le frazioni, i vari ministeri di fatto (lettori, catechisti, educatori di oratorio ecc.). Il numero dei membri del Consiglio è determinato in base alla consistenza numerica della parrocchia:

- 9 membri (di cui almeno 5 eletti) per parrocchie fino a 1.000 abitanti;
- 15 membri (di cui almeno 8 eletti) per parrocchie fino a 2.500 abitanti;
- 19 membri (di cui almeno 10 eletti) per parrocchie fino a 5.000 abitanti;
- 25 membri (di cui almeno 13 eletti) per parrocchie oltre i 5.000 abitanti.

Possono essere membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale coloro che, battezzati e cresimati, abbiano compiuto i diciotto anni e siano canonicamente domiciliati nella parrocchia od operanti stabilmente in essa.

I membri del Consiglio Pastorale si distingueranno per vita cristiana, volontà di impegno, capacità di dialogo e conoscenza dei concreti bisogni della parrocchia. Si preoccuperanno del bene dell'intera comunità, evitando lo spirito di parte o di categoria.

Requisito del tutto ovvio e peraltro assolutamente irrinunciabile è la piena comunione con la Chiesa non solo negli elementi fondamentali della professione della stessa fede e del riconoscimento dei sacri pastori (can. 205), ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche, del momento concreto.

Circa la situazione dei divorziati risposati, ci si attenga a quanto previsto dal *Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia*, n. 218.

Il Parroco si rende garante che non entrino nel Consiglio Pastorale persone che non abbiano i requisiti suddetti.

b. Modalità di elezione

La data delle elezioni dei Consigli Pastoralisti Parrocchiali è stabilita a livello diocesano ogni cinque anni. A tale scopo verrà creata in ogni parrocchia una Commissione elettorale, presieduta dal parroco, la

quale provvederà a:

- a) preparare una lista di candidati con i requisiti sopra esposti;
- b) portare a conoscenza della comunità non meno di quindici giorni prima del giorno delle elezioni la lista dei candidati, in modo che gli elettori possano adeguatamente informarsi sui candidati stessi;
- c) indicare con precisione il giorno e il luogo delle elezioni;
- d) allestire il seggio elettorale, che sarà posto nelle immediate vicinanze della chiesa e sarà aperto dal tardo pomeriggio del sabato fino alla conclusione dell'ultima liturgia domenicale;
- e) provvedere allo spoglio delle schede indicando il numero di voti ottenuto da ogni candidato.

Possono partecipare alle elezioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale tutti coloro che, ricevuti i sacramenti del Battesimo e della Cresima, sono in comunione con la Chiesa, sono canonicamente domiciliati in parrocchia od operanti stabilmente in essa e hanno compiuto il 18° anno di età. Risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto la maggioranza dei voti. In caso di parità, si potrà ricorrere al sorteggio.

Ogni eletto dovrà sottoscrivere una formale accettazione degli obblighi inerenti alla sua elezione.

c. Nomina dei membri di pertinenza del parroco

Sussequentemente alle elezioni il parroco provvederà alla nomina dei membri di sua pertinenza, previo consenso e sottoscrizione degli impegni da parte degli interessati.

d. Disposizione dei rappresentanti degli istituti di vita consacrata

Entro la settimana seguente al giorno delle elezioni, gli Istituti di vita consacrata provvederanno a segnalare al parroco i nomi dei loro rappresentanti.

e. Proclamazione del nuovo Consiglio Pastorale

I nomi dei componenti del nuovo Consiglio Pastorale verranno proclamati la domenica successiva durante la celebrazione eucaristica.

4. STATUTO DIOCESANO DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI

Art. 1 - Natura

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, costituito in ogni parrocchia della Diocesi di Brescia, in conformità al can. 536 § 1, è organismo di comunione e di corresponsabilità nella missione ecclesiale a livello parrocchiale.

Art. 2 - Fini

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha i seguenti scopi:

- a) analizzare approfonditamente la situazione pastorale della parrocchia;
- b) elaborare alcune linee per il cammino pastorale della parrocchia, in sintonia con il cammino pastorale della Diocesi.

Art. 3 - Composizione

Al Consiglio Pastorale Parrocchiale appartengono di diritto:

- 1) il parroco,
- 2) i vicari parrocchiali,
- 3) i diaconi che prestano servizio nella parrocchia,
- 4) i presbiteri rettori delle chiese esistenti nel territorio parrocchiale,
- 5) un membro di ogni comunità di istituto di vita consacrata esistente nella parrocchia,
- 6) il presidente dell'Azione Cattolica parrocchiale,
- 7) i membri del Consiglio Pastorale Diocesano appartenenti alla parrocchia.

Alcuni fedeli sono designati secondo le modalità proprie per la elezione dei membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Alcuni membri possono essere designati liberamente dal parroco.

I presbiteri che svolgono compiti all'interno della pastorale di più parrocchie (per es., in riferimento alla pastorale giovanile), hanno, a

loro scelta e previo accordo con i singoli parroci, la facoltà di inserirsi come membri di diritto nei singoli Consigli Pastorali Parrocchiali.

Art. 4 - Durata

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale dura in carica cinque anni e assolve le funzioni ordinarie fino all'insediamento del nuovo Consiglio Pastorale. Le dimissioni di un membro del Consiglio devono essere motivate e presentate per iscritto al parroco, il quale le comunicherà al Consiglio perché decida se accettarle o respingerle.

I membri uscenti saranno sostituiti:

- se trattasi di eletti dalla comunità, con chi immediatamente li segue per numero di voti;
- se trattasi di scelti dal parroco o dagli istituti di vita consacrata, con altre persone scelte dagli stessi.

Durante la vacanza della parrocchia non si interrompe l'attività del Consiglio Pastorale Parrocchiale, che è convocato e presieduto dall'Amministratore Parrocchiale e, al solo scopo di consultazione in vista della nomina del nuovo parroco, dal Vicario Zonale. Il nuovo parroco fino a tre mesi dopo l'ingresso e sempre per gravi motivi, può chiedere e ottenere le dimissioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Art. 5 - Il Presidente

Il presidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale è il parroco (can. 536 § 1).

Spetta al presidente:

- a. convocare il Consiglio;
- b. stabilire l'ordine del giorno;
- c. approvare e rendere esecutive le delibere del Consiglio Pastorale.

Art. 6 - Il Segretario

Il segretario è scelto dal parroco, sentito il parere del Consiglio, tra i membri del Consiglio stesso.

Spetta al segretario:

- a. tenere l'elenco aggiornato dei consiglieri, trasmettere loro l'avviso di convocazione e il relativo ordine del giorno entro i termini dovuti, notare le assenze e riceverne l'eventuale giustificazione;
- b. raccogliere la documentazione dei lavori;
- c. redigere il verbale delle riunioni e tenere l'archivio del Consiglio.

Art. 7 - Le Commissioni

Secondo l'opportunità, il Consiglio Pastorale Parrocchiale si serve di Commissioni per i diversi settori dell'attività pastorale.

È compito delle Commissioni:

- a. studiare, nell'ambito della propria competenza determinata dal Consiglio Pastorale, i problemi pastorali della parrocchia e trovarne la soluzione adeguata;
- b. riferire i risultati del proprio lavoro al Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Fanno parte delle Commissioni i membri dello stesso Consiglio Pastorale o anche persone non appartenenti al Consiglio.

Le Commissioni possono essere permanenti o temporanee.

Il parroco ha il diritto di assistere alle riunioni delle Commissioni al fine di coordinare l'attività.

Art. 8 - Gli esperti

Qualora fosse necessario, al Consiglio Pastorale Parrocchiale possono essere invitati 'esperti' di particolari materie. Questi però non avranno diritto di voto.

Art. 9 - Sedute

- a) Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunisce almeno quattro volte all'anno. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria dal parroco o su richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri. I consiglieri che richiedono la convocazione straordinaria dovranno presentare richiesta scritta al segretario, precisando i temi da mettere all'ordine del giorno.

- b) L'ordine del giorno delle riunioni è stabilito e approvato dal parroco in collaborazione con il segretario e con qualche membro del Consiglio.
- c) La convocazione e l'ordine del giorno saranno comunicati almeno dieci giorni prima della seduta.
- d) Tutti i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale hanno il diritto-dovere di intervenire a tutte le riunioni. Coloro che restano assenti, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive, decadono dal loro incarico. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei membri.
- e) Normalmente le riunioni non sono aperte al pubblico, a meno che non decida diversamente lo stesso Consiglio. Quando la seduta è aperta, coloro che non sono membri del Consiglio vi assistono senza diritto di parola.
- f) I lavori, sempre preceduti dalla preghiera, potranno essere introdotti da una breve relazione che illustri il tema in oggetto. La discussione è guidata dal parroco-presidente, che stimola la partecipazione di tutti i presenti.
- g) La discussione potrà concludersi con il consenso unanime su una data soluzione oppure con una formale votazione. In tal caso il voto verrà espresso pubblicamente, eccetto quando si tratti di questioni personali o di elezione. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza della metà più uno dei presenti.
- h) I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la firma del parroco e del segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.

Art. 10 - Rapporti con la comunità parrocchiale

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale studierà gli strumenti più idonei per mantenere vivo e sviluppare il rapporto di corresponsabilità e di rappresentatività che lo stringe alla parrocchia. In particolare, darà opportuna pubblicità ai suoi lavori e alle sue deliberazioni attraverso la stampa parrocchiale.

Art. 11 - Consigli Pastoral Interparrocchiali

Nel caso di un parroco con più parrocchie, va valutata l'opportunità di costituire un Consiglio Pastorale Interparrocchiale. Il parroco, dopo aver avuto in proposito l'approvazione del Vescovo, può procedere alla costituzione di un organismo che abbia le connotazioni di fondo del Consiglio Pastorale Parrocchiale ma con il carattere dell'interparrocchialità (rappresentanza delle diverse parrocchie, attenzione alla realtà pastorale delle singole parrocchie, ecc.).

Art. 12 - Assemblea Parrocchiale

Qualora una parrocchia non raggiunga il numero di quattrocento abitanti, è data facoltà al parroco di sostituire il CPP con l'Assemblea parrocchiale.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal parroco almeno due volte l'anno e le sono devoluti i compiti e le funzioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Art. 13 - Adattamenti per le Unità Pastorali

In presenza di Unità Pastorali potrà essere opportuno prevedere forme di integrazione e di collaborazione tra i diversi Consigli Pastoral, fino alla possibilità di costituire un unico Consiglio per l'Unità Pastorale. Tale decisione andrà comunque presa, su parere positivo del Vescovo, dopo aver percorso le varie fasi previste per la nascita e lo sviluppo di un'Unità Pastorale.

Art. 14 - Rinvio a norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si applicheranno le norme del Diritto Canonico sia universale che particolare.

Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici

Decreto di promulgazione del Regolamento
per i Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici

Regolamento per i Consigli Parrocchiali
per gli Affari Economici

Decreto di promulgazione del Regolamento per i Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici

Prot. n. 1067/04

Considerato che il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici è un organismo previsto dal Codice di Diritto Canonico (can. 567) e dalle disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana (*Istruzione in materia amministrativa*, nn. 85-86);

preso atto che nella Diocesi di Brescia tale Consiglio vanta un'esperienza ormai pluriennale, che rimarca l'opportunità della sua costituzione e del suo effettivo funzionamento in vista di promuovere la corresponsabilità anche nell'ambito della gestione dei beni della comunità cristiana;

D E C R E T O

la promulgazione del *Regolamento del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici* nel testo allegato al presente decreto, stabilendo l'entrata in vigore per tutta la Diocesi dal 1° gennaio 2005. Al tempo stesso intendo abrogare ogni altra disposizione regolamentare in proposito. Su quanti operano in questo delicato settore della vita parrocchiale invoco la benedizione del Signore.

Brescia, 1° dicembre 2004

Sac. Luigi Pezzotti
Cancelliere

† Giulio Sanguineti
Vescovo

Regolamento

per i Consigli Parrocchiali

per gli Affari Economici

Art. 1 - Natura

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici della parrocchia di, costituito dal parroco in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l'organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione economica della parrocchia.

Art. 2 - Fini

Il CPAE ha i seguenti scopi:

- a) coadiuvare il parroco nel predisporre il bilancio preventivo della parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
- b) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;
- c) verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, l'applicazione della convenzione prevista dal can. 520, § 2, per le parrocchie affidate ai religiosi;
- d) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
- e) curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (can. 1284 § 2, n. 9) e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.

Art. 3 - Composizione

Il CPAE è composto dal parroco, che di diritto ne è il presidente, dai vicari parrocchiali, da due membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale indicati dal Consiglio stesso, e da alcuni fedeli competenti in ambito tecnico-amministrativo scelti dal parroco.

Si raccomanda di mantenere il numero dei consiglieri in una proporzione ragionevole rispetto al numero dei componenti la comunità parrocchiale.

I consiglieri devono essere eminenti in economia. I loro nominativi devono essere comunicati annualmente alla Curia diocesana in occasione della presentazione del rendiconto economico della parrocchia. I membri del CPAE durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato. Permangono comunque in carica fino all'insediamento del successivo CPAE.

Il CPAE non decade nel caso di vacanza della parrocchia.

Il mandato dei consiglieri non può essere revocato se non per gravi e documentati motivi.

Art. 4 - Incompatibilità

Non possono essere membri del CPAE i congiunti del parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la parrocchia.

Il parroco, sentito eventualmente il Consiglio Pastorale Parrocchiale, valuta la inopportunità che facciano parte del CPAE persone che ricoprono incarichi di diretta amministrazione nell'ambito civile locale.

Circa la situazione dei divorziati risposati, ci si attenga a quanto previsto dal *Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia*, n. 218.

Art. 5 - Presidente del CPAE

Spetta al presidente:

- a) la convocazione e la presidenza del CPAE;
- b) la fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- c) la presidenza delle riunioni;
- d) la nomina del segretario;
- e) il coordinamento tra il CPAE e il CPP.

Art. 6 - Poteri del Consiglio

Nel Consiglio si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella

gestione economica della parrocchia in conformità ai cann. 212 § 3 e 228 § 2. Il parroco è tenuto a ricercare e ad ascoltare attentamente il parere del Consiglio; ne userà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione della parrocchia.

Il CPAE ha funzione consultiva.

La legale rappresentanza della parrocchia in tutti i negozi giuridici spetta al parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532.

Art. 7 - Riunioni del Consiglio

Il CPAE si riunisce almeno due volte l'anno e ogni volta che il parroco lo ritenga opportuno oppure quando a quest'ultimo sia fatta richiesta da almeno la metà dei membri del CPAE.

Alle singole riunioni del CPAE, che non sono aperte, possono essere ammesse altre persone, invitate dal Consiglio stesso in qualità di esperti.

Art. 8 - Vacanza di seggi nel Consiglio

Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del CPAE, il parroco provvede, entro quindici giorni, a designare i sostituti.

I vicari parrocchiali decadono e subentrano *ipso iure* all'atto del trasferimento.

I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio e possono essere confermati alla successiva scadenza.

Art. 9 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della parrocchia va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 aprile successivo, il bilancio consuntivo, redatto secondo gli appositi moduli e debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal parroco al competente organo della Curia diocesana.

Art. 10 - Informazioni alla comunità parrocchiale

Il CPAE presenta il bilancio consuntivo annuale al Consiglio Pastorale Parrocchiale, che potrà esprimere valutazioni e proposte sugli orientamenti dell'amministrazione parrocchiale.

Lo stesso CPAE inoltre avrà la possibilità di valutare le modalità più convenienti per informare la comunità parrocchiale, sollecitandola a contribuire in modo adeguato alle attività pastorali e al sostentamento del clero.

Art. 11 - Validità delle sedute e verbalizzazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del CPAE.

I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la firma del parroco e del segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.

Art. 12 - Parroci con più parrocchie

Ai sensi del can. 537, anche nel caso di parroci con più parrocchie, il CPAE dev'essere mantenuto in ogni singola parrocchia, pur senza la rappresentanza dell'eventuale Consiglio Pastorale Interparrocchiale.

Art. 13 - Rinvio a norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si applicheranno le norme del Diritto Canonico.

Consigli Pastorali Zonali

Decreto di promulgazione del Direttorio
per i Consigli Pastorali Zonali

Direttorie per i Consigli Pastorali Zonali

Decreto di promulgazione del Direttorio dei Consigli Pastoralis Zonali

Prot. n. 1068/04

Considerata l'opportunità di aggiornare la normativa che regola il funzionamento dei Consigli Pastoralis Zonali; ritenuto valido quanto già stabilito in materia nel *Direttorio Diocesano per le Zone Pastoralis* promulgato dal mio Predecessore Mons. Bruno Foresti il 14 aprile 1989, da aggiornarsi con minimi cambiamenti a seguito di alcune variazioni intervenute da quella data;

D E C R E T O

la promulgazione del *Direttorio dei Consigli Pastoralis Zonali* nel testo allegato al presente decreto, abrogando, per quanto è necessario, ogni altra disposizione precedente in materia.
L'entrata in vigore del presente decreto è stabilita per il 1° gennaio 2005.

Brescia, 1° dicembre 2004

Sac. Luigi Pezzotti
Cancelliere

† Giulio Sanguineti
Vescovo

Direttorio

per i Consigli Pastorali Zonali

Art. 1 - Natura

Il Consiglio Pastorale Zonale è organo di comunione che, come immagine della Chiesa, realizza ed esprime a livello locale la corresponsabilità dei fedeli (presbiteri, diaconi, consacrati e laici) alla missione della Chiesa.

Ogni Zona ha il suo Consiglio Pastorale Zonale.

Art. 2 - Fini

Il Consiglio Pastorale Zonale ha il compito di ricercare, vagliare e proporre iniziative in ordine alla attività pastorale comune alla Zona.

In particolare è chiamato a:

1. analizzare approfonditamente la situazione della Zona;
2. elaborare alcune linee di azione comuni alla Zona, in consonanza con le direttive diocesane;
3. offrire il proprio contributo in ordine alle attività del Consiglio Pastorale Diocesano;
4. suscitare rinnovati vincoli di fraternità e collaborazione fra i consacrati, il clero e i laici impegnati nell'azione apostolica;
5. favorire la comunione fra associazioni, gruppi e movimenti, e fra questi e le comunità parrocchiali;
6. intervenire in situazioni particolari, soprattutto a livello sovrapparrocchiale, connesse con il mondo del lavoro e della scuola, con le tensioni sociali e con il mondo politico, al fine di esprimere la propria valutazione alla luce della fede e le proprie indicazioni per il bene della Chiesa.

Art. 3 - Composizione

Il Consiglio Pastorale Zonale è composto da:

- 1) Vicario Zonale, che ne è il presidente;
- 2) presbiteri eletti dalla Congregazione Zonale fra i parroci e i vicari parrocchiali (da cinque a dieci, a seconda dell'ampiezza della Zona);
- 3) un laico eletto dal Consiglio Pastorale in ogni parrocchia della Zona. Il Vicario Zonale può stabilire che le parrocchie più popolate siano rappresentate da due laici al Consiglio Pastorale Zonale e più parrocchie affidate a un solo parroco da un solo laico;
- 4) un rappresentante per ogni settore che, secondo le indicazioni diocesane, ha un suo particolare ambito di attività zonale. Se esiste un gruppo di riferimento o una consulta, il rappresentante viene espresso all'interno di essi; in caso diverso l'incaricato zonale, sacerdote o laico, è nominato dal Vicario Zonale;
- 5) alcuni fedeli nominati dal Vicario Zonale.

Fra questi sono da annoverare:

- a) rappresentanti di istituti religiosi che operano nella Zona, in modo tale che, nel rispetto del loro carisma, essi svolgano un'azione inserita nella comunità zonale, che ne accoglie i benefici influssi;
- b) rappresentanti di associazioni, gruppi e movimenti operanti in più parrocchie, al fine di coordinare le attività proprie di ciascuno e di promuovere adeguate iniziative sovrapparrocchiali;
- c) rappresentanti di Istituti secolari presenti in Zona.

Il numero dei membri del Consiglio Pastorale Zonale non è né troppo elevato né eccessivamente ristretto, non è da assemblea né elitario; idealmente permette un ordinato e snello lavoro di gruppo, una reciproca familiarità e conoscenza, una proficua continuità di presenze.

Circa i requisiti dei membri del Consiglio Pastorale Zonale valgono le disposizioni contenute nel punto 3.2.a. del Direttorio per i Consigli Pastoralisti Parrocchiali. Il Vicario Zonale ha la responsabilità di verificare che non siano membri del Consiglio le persone che non abbiano i requisiti previsti.

Art. 4 - Rappresentante Zonale Laico

Il Consiglio Pastorale Zonale designa al suo interno un membro laico rappresentante di Zona al Consiglio Pastorale Diocesano.

Al Vescovo diocesano spetta la nomina.

Il Rappresentante di Zona assume i compiti di aprire la Zona alle proposte, ai problemi e alle attività pastorali diocesane e di sensibilizzare la Diocesi, tramite il Consiglio Pastorale Diocesano, alle esigenze e alle esperienze pastorali della Zona.

Per questo:

- a) affianca come moderatore il Vicario Zonale nel Consiglio Pastorale Zonale;
- b) può chiedere al Vicario Zonale la convocazione del Consiglio e l'inserimento di temi nell'ordine del giorno;
- c) coordina, soprattutto a livello operativo, le varie realtà impegnate in iniziative zonali;
- d) è interpellato soprattutto per ciò che attiene alla promozione della concreta partecipazione dei laici alla attività pastorale in parrocchia e nella zona;
- e) può essere consultato, e può chiedere d'esserlo, dall'Ordinario in merito alle attività della Zona.

Al fine di favorire il suo reale inserimento nella vita diocesana si tiene informato delle principali attività e iniziative diocesane; nel limite del possibile, viene cooptato nelle commissioni diocesane a seconda della sua specifica competenza.

Art. 5 - Commissioni Zonali

Le commissioni, consulte, gruppi di riferimento e incaricati zonali sono chiamati, pur nella loro autonomia a:

- 1) collaborare alla messa in opera di iniziative pastorali decise nel Consiglio Pastorale Zonale;
- 2) fornire al Consiglio Pastorale Zonale la consulenza sul proprio settore di competenza.

Art. 6 - Segretario

Il Vicario Zonale nomina il segretario che stila i verbali, dirama le convocazioni con l'ordine del giorno e raccoglie la documentazione dei lavori.

Art. 7 - Durata

Il Consiglio Pastorale Zonale ha una durata quinquennale e non decade in caso di vacanza dell'ufficio del Vicario Zonale.

Art. 8 - Sedute

Il Consiglio Pastorale Zonale si riunisce almeno quattro volte l'anno e quando lo richiede la maggioranza dei membri.

Il calendario delle assemblee è comunicato all'inizio dell'anno pastorale a ogni parrocchia, al fine di evitare la sovrapposizione di impegni parrocchiali.

Art. 9 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Direttorio si applicano le norme del Diritto Canonico sia universale che particolare.

Consiglio Presbiterale

Decreto di promulgazione dello Statuto
del Consiglio Presbiterale

Statuto del Consiglio Presbiterale

Decreto di promulgazione dello Statuto del Consiglio Presbiterale

Prot. n. 1069/04

Preso atto che nella nostra Diocesi esiste già da molti anni il Consiglio Presbiterale. Si tratta di un organismo di partecipazione che coadiuva efficacemente il Vescovo, come suo 'senato', nel promuovere il bene pastorale della porzione di popolo di Dio che è in Brescia;

considerato che già la cost. 1086 del XXVIII Sinodo diocesano aveva provveduto a regolamentare l'attività del Consiglio Presbiterale, offrendo a tale organismo le condizioni per l'adempimento dei propri compiti;

preso atto che l'esperienza acquisita nel tempo e alcune mutate circostanze suggeriscono di dotare il Consiglio Presbiterale della nostra Diocesi di un proprio statuto, ottemperando così alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico;

a norma del can. 496 C.I.C. e della delibera n. 19 della C.E.I.;

udito il parere del Consiglio Presbiterale in data 17.11.2004,

D E C R E T O

la promulgazione dello *Statuto del Consiglio Presbiterale della Diocesi di Brescia* nel testo allegato al presente decreto.

Stabiliamo che esso abbia vigore dalla data odierna e abroghiamo ogni altra disposizione regolamentare.

Brescia, 1° gennaio 2005

Sac. Luigi Pezzotti
Cancelliere

† Giulio Sanguineti
Vescovo

Statuto del Consiglio Presbiterale

I. NATURA E FINALITÀ

Art. 1

Il Consiglio Presbiterale (CPr) è costituito da presbiteri rappresentanti l'intero presbiterio, come il senato del Vescovo; ad esso spetta coadiuvare il Vescovo nel governo della Diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione del popolo di Dio a lui affidato (cfr can. 495, 1).

Art. 2

Il CPr è presieduto dal Vescovo, assistito dal Vicario Generale e dai Vicari Episcopali.

Il Vescovo affida a un Vicario Episcopale il compito di promuovere l'attività del CPr e di coordinarla con quella degli altri organismi diocesani di partecipazione.

Il CPr è convocato dal Vescovo a cui spetta determinare le questioni da trattare, sentendo anche le proposte dei Consiglieri (cfr can. 500, 1).

Art. 3

Il CPr ha voto consultivo; il Vescovo ne richiede il parere negli affari di maggiore importanza, ma ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto (cfr can. 500, 2).

A norma del diritto universale, il Vescovo è tenuto a sentire il Consiglio, a norma del can. 127, nei seguenti casi: la celebrazione del Sinodo diocesano (cfr can. 461, 1); l'erezione, la soppressione e la modifica rilevante delle parrocchie (cfr can. 515, 2); la destinazione delle offerte parrocchiali e la remunerazione dei sacerdoti con funzioni parrocchiali (cfr can. 531); la remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici ai sacerdoti che esercitano presso di essi il ministero (cfr art.

33 delle *Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia*); l'istituzione dei Consigli Pastorali Parrocchiali (cfr can. 536, 1); la costruzione di una nuova chiesa (cfr can. 1215, 2); la riduzione a uso profano di una chiesa (cfr can. 1222, 2); l'imposizione di un tributo alle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo (can. 1263).

A norma del diritto diocesano, il Vescovo ascolta il CPr quando intende esaminare la richiesta di incardinazione di presbiteri extra-diocesani o religiosi (cfr cost. 503); impartire una direttiva unitaria in settori socio-politici (cfr cost. 971); stabilire l'offerta diocesana per la celebrazione di Messe o uffici funebri (cfr cost. 1119/9).

Non sono pertinenti al CPr le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni, trasferimenti.

Art. 4

Fra i membri del CPr, il Vescovo nomina liberamente alcuni sacerdoti per costituire il Collegio dei Consultori, con i compiti determinati dal diritto (cfr can. 502).

Con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri, il CPr, tenendo conto della pratica impossibilità di adempiere tempestivamente ad alcuni propri compiti, può demandare al Collegio dei Consultori l'incarico di offrire al Vescovo il prescritto parere su uno o più dei casi elencati nell'art. 3.

Su proposta del Vescovo, il CPr costituisce stabilmente un gruppo di Parroci con i quali il Vescovo deve trattare della rimozione di un Parroco dal suo ufficio (cfr can. 1742, 1).

II. COMPOSIZIONE, DESIGNAZIONE, DURATA IN CARICA

A. Composizione

Art. 5

Il CPr si articola in:

- * Presidente
- * Assemblea
- * Segreteria.

Il presidente dell'assemblea è il Vescovo, che la convoca e la presiede. L'Assemblea si compone di membri eletti, membri di diritto, membri indicati dal Vescovo.

Sono membri eletti:

- * un membro, eletto per ogni zona pastorale, dai presbiteri residenti nella zona stessa aventi diritto (cfr. art. 6);
- * un rappresentante del Capitolo della Cattedrale;
- * dieci presbiteri indicati dalle prime classi di ordinazione dopo il biennio pastorale e non presenti per altri titoli;
- * cinque religiosi indicati dalla Conferenza Diocesana Religiosi.

Sono membri di diritto:

- * il Vicario Generale;
- * i Vicari Episcopali;
- * il Rettore del Seminario.

Sono membri indicati dal Vescovo:

- * tre presbiteri rappresentanti di realtà significative a livello diocesano.

La segreteria è formata dal segretario nominato dal Vescovo.

B. Modalità di designazione

Art. 6

Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del CPR:

- tutti i presbiteri incardinati nella Diocesi;
- i presbiteri secolari incardinati in altre Diocesi e i presbiteri membri di un Istituto religioso o di una Società di vita apostolica, che risiedono in Diocesi e sono stati nominati dall'Ordinario diocesano a un incarico inerente alla pastorale diocesana (cfr can. 498, 1).

Norme elettorali specifiche vengono stabilite in occasione delle elezioni.

Art. 7

Il secondo eletto diventa automaticamente Consigliere nel caso di sostituzione del primo eletto nel corso del mandato del CPr.

Per l'eventuale sostituzione del secondo eletto, si deve procedere a nuove elezioni, secondo le modalità opportunamente indicate.

C. Durata in carica**Art. 8**

Il CPr nel suo insieme si rinnova ogni cinque anni (cfr can. 501, 1).

Art. 9

I singoli Consiglieri decadono dall'incarico: per dimissioni, presentate al Vescovo e da lui accettate; per trasferimento ad altra zona pastorale, nel caso di Consiglieri rappresentanti zionali; per trasferimento ad altro incarico, nel caso di membri in ragione del proprio ufficio; per trasferimento ad altra Diocesi, nel caso di presbiteri designati dalla Conferenza Diocesana Religiosi; per assenze ingiustificate, ai sensi dell'art. 16; per altre cause previste dal diritto (cfr can. 184).

La sostituzione dei Consiglieri decaduti avviene a norma dell'art. 7, salvo si tratti di membri di diritto, oppure designati dalla Conferenza Diocesana Religiosi o nominati dal Vescovo.

I Consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

III. SEGRETARIO**Art. 10**

Il CPr ha un Segretario nominato dal Vescovo.

Il Segretario resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Art. 11

Spetta al Segretario:

- a. tenere l'elenco aggiornato dei Consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del CPr (cfr art. 9);
- b. curare la redazione dell'ordine del giorno (cfr artt. 29, 30, 31);
- c. ricevere le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno, le richieste per la convocazione delle sessioni straordinarie, le interpellanze rivolte al Vescovo;
- d. trasmettere ai Consiglieri, nei termini stabiliti, l'avviso di convocazione, l'ordine del giorno delle sessioni e i relativi strumenti di lavoro;
- e. notare le assenze e ricevere le note di giustificazione;
- f. redigere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del Consiglio e tenerne l'archivio.

IV. LE SESSIONI, LO SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI E L'ORDINE DEL GIORNO

A. Le sessioni

Art. 12

Il CPr si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte all'anno.

Art. 13

Il CPr può essere convocato in sessione straordinaria, su iniziativa del Vescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

I Consiglieri che richiedono la convocazione dovranno presentare istanza scritta al segretario, precisando i temi da trattare all'ordine del giorno.

La convocazione dovrà essere fatta entro un mese dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

Art. 14

Il CPr può essere radunato dal Vescovo in sessione urgente, anche senza l'osservanza delle normali formalità di convocazione.

Art. 15

Il CPr può essere invitato dal Vescovo a giornate di spiritualità, dedicate all'approfondimento di temi spirituali, alla preghiera e alla convivenza fraterna.

Momenti di preghiera comune sono previsti in occasione di ogni sessione.

Art. 16

I membri del CPr hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati, non possono quindi farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione.

L'assenza dev'essere giustificata al segretario o prima della sessione o entro dieci giorni dall'avvenuto svolgimento.

L'assenza ingiustificata dalle sessioni del Consiglio per tre volte, anche non consecutive, comporta la decadenza (cfr. art. 9), salvo diverso giudizio del Vescovo.

Art. 17

Hanno diritto di assistere alle sessioni del Consiglio i presbiteri diocesani e i presbiteri residenti in Diocesi. Questi non hanno diritto di parola, a meno che il Vescovo stabilisca diversamente. A giudizio del Vescovo le sessioni consiliari possono anche non essere pubbliche nel caso si trattino argomenti implicanti aspetti di doverosa riservatezza.

Art. 18

I Responsabili degli Uffici di Curia, che non sono membri del Consiglio, sono invitati a partecipare alle sessioni.

Possono prendere la parola, ma senza diritto di voto.

B. Lo svolgimento delle sessioni

Art. 19

Il Vescovo presiede le sessioni personalmente o per mezzo di un suo delegato.

Art. 20

Prima di ogni sessione viene messo a disposizione dei Consiglieri il verbale della sessione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al segretario. In assenza di opposizioni, il verbale si ritiene approvato.

Art. 21

Il Vescovo, anche tramite il segretario, illustra il proprio parere circa eventuali mozioni presentate dal Consiglio nella sessione precedente e dà comunicazione circa lo stato di attuazione dei voti precedentemente espressi.

Art. 22

In sede di attuazione dell'ordine del giorno si curerà che gli argomenti di una certa rilevanza o complessità siano illustrati al Consiglio mediante una relazione introduttiva.

Art. 23

Dovendo trattare argomenti che esigono una competenza specifica, il Vescovo può invitare alle sedute del Consiglio taluni esperti, sacerdoti o laici, che illustrino gli aspetti del problema. Essi non hanno però diritto di voto.

Art. 24

I Consiglieri che intendono intervenire nella discussione dovranno chiedere la parola.

Gli interventi non devono superare un tempo ragionevole.

L'eventuale testo scritto degli interventi deve essere consegnato al segretario entro dieci giorni dall'avvenuto svolgimento della sessione.

Art. 25

Il Vescovo può chiedere al Consiglio di studiare e discutere un argomento suddividendosi in gruppi.

Art. 26

Al termine della sessione il segretario formula eventuali mozioni conclusive da sottoporre a votazione. Sulle singole mozioni l'Assemblea adotta le proprie deliberazioni ordinariamente nella sessione successiva, oppure nella stessa sessione, se così decide l'Assemblea col consenso del Vescovo.

Art. 27

Il voto verrà espresso in via ordinaria per alzata di mano o, su richiesta del Vescovo, per appello nominale ovvero, su richiesta di un quinto dei membri del Consiglio e con approvazione del Vescovo, a scrutinio segreto. Per le operazioni di voto a scrutinio segreto, verranno designati dal Consiglio, su proposta del segretario, di volta in volta, gli scrutatori.

Art. 28

L'Assemblea delibera validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri. Prima di procedere alla votazione può essere richiesta la verifica del numero legale dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea risulteranno approvate se votate a maggioranza assoluta dei presenti.

C. L'ordine del giorno

Art. 29

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito dal Vescovo e viene redatto dal segretario.

Art. 30

Ogni Consigliere, per il tramite del segretario, può presentare al Vescovo proposte per l'iscrizione di determinati argomenti all'ordine del giorno.

Il Vescovo inserirà nell'ordine del giorno gli argomenti, pertinenti al Consiglio (cfr art. 2), la cui trattazione è domandata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, con richiesta scritta presentata al segretario.

Art. 31

Il segretario cura la spedizione dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno almeno trenta giorni prima delle sessioni, in modo da dare ai Consiglieri il tempo utile per la discussione con gli altri presbiteri di cui sono rappresentanti.

V. RAPPORTI CON IL PRESBITERIO E ALTRI ORGANISMI DIOCESANI E SOVRADIOCESANI

A. Rapporti con il presbiterio

Art. 32

Ogni Consigliere rappresenta tutto il presbiterio, senza vincolo di mandato. Negli interventi deve offrire al Vescovo il proprio personale parere, pur prestando attenzione al pensiero dei presbiteri di cui è rappresentante.

Proprio per questo il Consigliere deve impegnarsi a preparare le sessioni del Consiglio nelle riunioni del clero e a dare relazione dell'attività del Consiglio ai confratelli.

I presbiteri religiosi facenti parte del Consiglio provvederanno secondo le modalità più opportune a forme analoghe di rapporto con i loro confratelli.

B. Rapporto con il Collegio dei Consultori

Art. 33

Il Collegio dei Consultori (CoCo), formato da nove membri del CPr scelti dal Vescovo, collabora più strettamente con il Vescovo nelle modalità previste dal diritto (cfr can. 502), sentendosi partecipe della cura pastorale propria di tutto il presbiterio e in particolare del CPr. È opportuno quindi che vengano mantenuti stretti rapporti tra i due organismi.

In particolare:

- a) una volta all'anno il CoCo dà relazione al CPr circa la propria attività, ai sensi dell'art. 4;
- b) soprattutto in occasione della relazione annuale il CPr può offrire al CoCo pareri e suggerimenti circa la sua attività;
- c) il CoCo può richiedere al Vescovo di sentire il CPr su determinati argomenti di per sé di competenza del Collegio, ma rilevanti per il presbiterio diocesano.

Art. 34

In sede vacante il CPr cessa e i suoi compiti sono svolti dal CoCo; entro un anno però dalla presa di possesso, il nuovo Vescovo deve costituire il CPr (cfr can. 501, 2).

C. Rapporti con il Consiglio Pastorale Diocesano

Art. 35

Consapevoli di essere entrambi organismi di partecipazione ecclesiale e di collaborazione al governo pastorale del Vescovo, il CPr e il Consiglio Pastorale Diocesano cercano di favorire in ogni modo una profonda relazione tra loro.

Spetta, in particolare, ai presbiteri membri di entrambi i Consigli promuovere lo scambio reciproco tra i due Consigli.

D. Rapporti con gli altri organismi diocesani

Art. 36

Pienamente inserito nella pastorale diocesana, il CPr ricerca gli opportuni collegamenti anche con gli altri organismi, con gli Uffici di Curia e con le diverse realtà ecclesiali diocesane.

E. Rapporti con la Commissione Presbiterale Regionale

Art. 37

Il CPr esprime rappresentanti del presbiterio diocesano nella Commissione Presbiterale Regionale, a norma degli statuti della stessa. I rappresentanti designati a tale compito si preoccupano di informare periodicamente il Consiglio Presbiterale delle attività della Commissione.

VI. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO PRESBITERALE

Art. 38

I verbali delle sessioni del CPr, redatti dal segretario e approvati dal Consiglio stesso (cfr art. 20) e dal Vescovo (cfr can. 500, 3), sono conservati nell'archivio e pubblicati nella *Rivista della Diocesi di Brescia*. La comunità diocesana verrà informata della attività del CPr anche attraverso il settimanale diocesano.

VII. NORME FINALI

Art. 39

Le spese per il funzionamento del CPr sono a carico della Diocesi.

Art. 40

Se il CPr non adempie il compito affidatogli per il bene della Diocesi,

oppure ne abusa gravemente, può essere sciolto dal Vescovo, dopo aver consultato il Metropolita. Entro un anno, però, il CPr deve essere ricostituito (cfr can. 501, 3).

Art. 41

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.

Consiglio Pastorale Diocesano

Decreto di promulgazione dello Statuto
del Consiglio Pastorale Diocesano

Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano

Decreto di promulgazione dello Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano

Prot. 800/01

Il Consiglio Pastorale Diocesano rappresenta uno strumento prezioso ed efficace per collaborare col Vescovo al fine di «studiare, valutare e proporre conclusioni operative su tutto ciò che riguarda le attività pastorali della Diocesi» (can. 511).

Per consentire al Consiglio di attuare in modo ordinato e proficuo il suo compito di collaborazione con il Vescovo, a favore dell'intera comunità diocesana;

in sostituzione dello statuto contenuto nella cost. 1085 del Libro del XXVIII Sinodo Diocesano e a norma del can. 415 § 1 del Codice di Diritto Canonico

P R O M U L G H I A M O

lo *Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano* nel testo allegato al presente decreto.

Stabiliamo che esso abbia vigore dalla data odierna e abroghiamo ogni altra disposizione regolamentare.

Brescia, 15 agosto 2001

Sac. Luigi Pezzotti
Cancelliere

† Giulio Sanguineti
Vescovo

Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano

I. NATURA, FINALITÀ E COMPITI

Art. 1

È costituito nella Diocesi di Brescia il Consiglio Pastorale Diocesano (CPD) a norma del presente statuto.

Esso si compone di presbiteri, membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, diaconi e, soprattutto, laici, ai sensi dei canoni 511-514 del Codice di Diritto Canonico.

Il Consiglio è organo consultivo permanente, segno della partecipazione e della corresponsabilità di tutti i battezzati all'unica missione salvifica della Chiesa.

Art. 2

«Il Consiglio Pastorale è costituito col compito di ricercare, esaminare tutto ciò che si riferisce alle opere pastorali diocesane e trarne conclusioni pratiche, così che sia promossa la conformità della vita e dell'attività del popolo di Dio con il Vangelo. Col suo studio e con la sua riflessione il Consiglio offre gli elementi necessari, affinché la comunità diocesana possa predisporre in modo organico il lavoro pastorale, ed eseguirlo in maniera efficace» (Direttorio pastorale dei Vescovi *Ecclesiae Imago*, 204).

Art. 3

Il CPD è presieduto dal Vescovo, assistito dal Vicario Generale e dai Vicari Episcopali.

Il Vescovo affida a un Vicario Episcopale il compito di promuovere l'attività del CPD e di coordinarla con quella degli altri organismi diocesani di partecipazione.

Il CPD è convocato dal Vescovo, a cui spetta determinare le questioni da trattare e di porre l'ordine dei lavori, sentendo le proposte dei Consiglieri (can. 514, 1).

II. COMPOSIZIONE

Art. 4

Il CPD si articola in:

- Presidente
- Assemblea
- Segreteria.

Il presidente dell'assemblea è il Vescovo, che la convoca e la presiede. L'Assemblea si compone di membri eletti, membri di diritto, membri nominati dal Vescovo.

Sono membri eletti:

- * un laico rappresentante di ogni zona, espresso dal Consiglio Pastorale Zonale;
- * dieci laici designati dalla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali (CDAL);
- * sei presbiteri indicati per le zone pastorali;
- * sei religiose, designate dalla segreteria diocesana USMI;
- * sei religiosi, designati dal Segretariato diocesano CISM;
- * due rappresentanti designati dalla Conferenza Italiana degli Istituti Secolari (CIIS).

Sono membri di diritto:

- * il Vicario Generale;
- * i Vicari Episcopali;
- * il Rettore del Seminario.

Sono membri nominati dal Vescovo:

- * due presbiteri;
- * due diaconi permanenti;
- * dieci laici.

La Segreteria è formata dal segretario nominato dal Vescovo.

Art. 5

Possono essere membri del CPD solo i fedeli in piena comunione con la Chiesa cattolica e che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza (can. 512, 1 e 3).

III. DURATA IN CARICA

Art. 6

Il CPD si rinnova nel suo insieme ogni cinque anni.

Art. 7

I singoli Consiglieri decadono dall'incarico:

- a. per dimissioni presentate per iscritto e motivate al Vescovo, al quale spetta decidere circa il loro accoglimento;
- b. per trasferimento in realtà pastorale della Diocesi, diversa da quella per cui si è esercitata la rappresentanza, nel caso dei presbiteri eletti;
- c. per trasferimento in altra zona pastorale, nel caso di laici eletti dai Consigli Pastoral Zonali;
- d. per cessazione dell'incarico, nel caso di membri di diritto;
- e. per trasferimento ad altra Diocesi, nel caso di religiosi o di religiose;
- f. per assenza dalle sessioni, secondo quanto stabilito dall'art. 9;
- g. per le altre cause generali previste dal diritto.

La sostituzione dei Consiglieri decaduti, se si tratta di membri di diritto, avviene in persona del loro successore; per cooptazione del secondo membro eletto, nel caso di membri eletti; su designazione del Vescovo o degli organismi competenti a norma dell'art. 4, in tutti gli altri casi.

I Consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

IV. ASSEMBLEA

Art. 8

Il CPD sarà convocato in sessione ordinaria almeno due volte l'anno; potrà venire convocato in sessione straordinaria per iniziativa del Vescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 9

I membri del CPD hanno il dovere di intervenire personalmente tutte le volte che il Vescovo li convoca. Essi non possono farsi rappresentare.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulterà assente alle sessioni del CPD per tre volte consecutive verrà dichiarato decaduto.

Il Consigliere che comunque, indipendentemente dai motivi dell'assenza, non parteciperà alle sessioni del Consiglio Pastorale per cinque volte consecutive verrà considerato dimissionario.

Le assenze vanno giustificate presso il segretario.

V. CONVOCAZIONE, ORDINE DEL GIORNO E PREPARAZIONE DELLE SESSIONI

Art. 10

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito dal Vescovo in sintonia con l'elaborazione degli *Orientamenti Pastorali Diocesani*, alla cui stesura il CPD è chiamato a contribuire.

Art. 11

I singoli consiglieri, a cura del segretario, dovranno venire convocati per le sessioni dell'Assemblea a mezzo di avviso scritto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la sessione. Tuttavia, fin dall'inizio dell'anno pastorale verranno fissate le date delle sessioni del CPD in modo da offrire specialmente ai rappresentanti laici di zona l'opportunità di sentire il parere del Consiglio Pastorale Zonale.

A questa preparazione a livello zonale daranno un particolare contributo i presbiteri indicati nel CPD per le zone pastorali.

VI. SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI

Art. 12

Le sessioni del CPD sono presiedute dal Vescovo o, in via gradualmente subordinata, dal Vicario Generale o dal Vicario Episcopale incaricato. La moderazione e il coordinamento dei lavori sono affidati al segretario.

Art. 13

L'Assemblea del CPD risulterà validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 14

In vista di ogni sessione viene messo a disposizione dei Consiglieri il verbale della sessione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al segretario. Insieme al verbale viene recapitata anche l'eventuale documentazione necessaria per prepararsi all'esame degli argomenti.

Art. 15

I Consiglieri che intendono intervenire nella discussione dovranno chiedere la parola e la loro esposizione non dovrà superare la durata di cinque minuti. Ogni Consigliere potrà presentare interventi scritti. Al termine della sessione il segretario formulerà le mozioni conclusive da sottoporre a votazione. Sulle singole mozioni l'Assemblea adotta le proprie deliberazioni nella sessione successiva ordinariamente, ovvero nella stessa sessione, se così decide l'Assemblea, col consenso del Vescovo.

Art. 16

Il voto verrà espresso in via ordinaria per alzata di mano o, su richiesta del Vescovo, per appello nominale ovvero, su richiesta di un quinto dei membri del Consiglio e con approvazione del Vescovo, a scrutinio segreto.

Per le operazioni di voto a scrutinio segreto, verranno designati dal Consiglio, su proposta del segretario, di volta in volta, gli scrutatori.

Art. 17

L'Assemblea delibera validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri.

Prima di procedere alla votazione può essere richiesta la verifica del numero legale dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea risulteranno approvate se votate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 18

Ogni Consigliere ha facoltà di presentare al Vescovo per mezzo del segretario e almeno due settimane prima della data delle sessioni, interpellanze scritte aventi come oggetto richieste di informazioni e chiarimenti su problemi inerenti la vita della Diocesi, con esclusione di questioni relative allo stato delle persone fisiche e di quelle relative a nomine, rimozioni e trasferimenti.

Il Vescovo potrà rispondere personalmente o tramite incaricato, pubblicamente o privatamente, alla interpellanza.

VII. SEGRETERIA

Art. 19

Il CPD ha un segretario, nominato dal Vescovo tra i membri del Consiglio.

Il segretario resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Art. 20

È compito del segretario:

- a. moderare i lavori delle sessioni consiliari;
- b. preparare le mozioni al termine di ogni sessione e provvedere a farle approvare;
- c. tenere l'elenco dei Consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del CPD;
- d. curare la redazione e l'invio, nei termini stabiliti, dell'ordine del giorno delle sessioni, con i documenti annessi e con l'avviso di convocazione (cfr art. 11);
- e. stendere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riportanti l'attività del Consiglio e tenere aggiornato l'archivio;
- f. redigere la relazione delle sessioni del Consiglio;
- g. svolgere tutte le attività necessarie per il buon andamento del Consiglio.

VIII. COMMISSIONI

Art. 21

Il CPD può deliberare la costituzione nel proprio ambito di Commissioni di indagine e di studio, soprattutto in vista della preparazione delle sessioni.

Art. 22

Le singole Commissioni svolgeranno il loro lavoro secondo i metodi e i mezzi più confacenti e idonei alle esigenze del proprio oggetto di studio. Tra i propri membri ciascuna Commissione elegge un coordinatore.

Ogni Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti e può chiedere i dati necessari agli Uffici di Curia e ad altri organismi diocesani competenti.

IX. RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANISMI DIOCESANI E CON LA COMUNITÀ DIOCESANA

Art. 22

Pienamente inserito nella pastorale diocesana, il Consiglio ricerca gli opportuni collegamenti anche con altri organismi diocesani.

Art. 23

Consapevoli di essere organismi di partecipazione ecclesiale e di collaborazione pastorale per il Vescovo, il Consiglio Presbiterale e il CPD cercano di favorire una opportuna relazione tra loro. In questo senso, è facoltà del Vescovo convocare in seduta comune i due Consigli e sottoporre loro un unico ordine del giorno.

Art. 24

Il CPD cura il rapporto con la comunità diocesana anche attraverso l'informazione periodica tramite il settimanale diocesano.

X. NORME FINALI

Art. 25

La partecipazione alle attività del CPD è un servizio gratuito reso alla comunità ecclesiale. Le spese per il funzionamento del Consiglio sono a carico della Diocesi.

Art. 26

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo che procederà di propria iniziativa o provvederà motivatamente su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.

Collegio dei Consulitori

Decreto di promulgazione
del Regolamento del Collegio dei Consulitori

Regolamento del Collegio dei Consulitori

Decreto di promulgazione del Regolamento del Collegio dei Consulitori

Prot. n. 1284/09

Considerata l'importanza e la delicatezza delle funzioni attribuite dal diritto al Collegio dei Consulitori;
allo scopo di favorire, alla luce dell'esperienza finora acquisita, uno svolgimento sempre più ordinato ed efficace delle sue attività e di stabilire un organico collegamento con il Consiglio per gli affari economici della Diocesi e con il Consiglio Presbiterale;
avendo evidenziato, dopo cinque anni di attività, la necessità di modificare in alcune parti il vigente regolamento, approvato con decreto del mio predecessore del 1° gennaio 2005 (prot. n. 1070/04);
visto il can. 502 del Codice di Diritto Canonico;

D E C R E T O

la promulgazione del *Regolamento del Collegio dei Consulitori* secondo le modifiche apportate nel testo allegato al presente decreto.
Stabiliamo che esso abbia vigore dalla data odierna e abroghiamo ogni altra precedente disposizione regolamentare.

Brescia, 18 novembre 2009

Sac. Marco Alba
Cancelliere

† Luciano Monari
Vescovo

Regolamento del Collegio dei Consultori

NATURA E FINALITÀ

Art. 1

Il Collegio dei Consultori (CoCo), è un gruppo di presbiteri, scelti dal Vescovo tra i membri del Consiglio Presbiterale, a cui è affidato, nelle forme e nei casi specificati dal Diritto, il compito ordinario di aiutare il medesimo Vescovo, con il consiglio o il consenso, nel compimento degli atti diocesani di maggiore rilevanza canonica, compresi atti di amministrazione dei beni ecclesiastici, con particolare attenzione alle finalità pastorali.

Il CoCo ha inoltre il compito straordinario di assumere interinalmente il governo della Diocesi fino alla elezione o alla nomina dell'Amministratore diocesano.

Art. 2

Le norme relative alla sua natura, ai suoi compiti e al suo funzionamento sono stabilite dal Codice di Diritto Canonico, dalle delibere applicative della C.E.I. e della C.E.L. in materia amministrativa e dal presente Regolamento.

COMPITI

Art. 3

Il CoCo esercita funzioni di reggenza della Diocesi in caso di sede impedita o di sede vacante:

a) *in sede impedita*:

elegge il sacerdote che deve governare la Diocesi, qualora non ci sia il Vescovo Ausiliare o sia a sua volta impedito e non sia stato indicato un Reggente dal Vescovo stesso, a norma del can. 413 § 1 (cfr can. 413 § 2);

b) in sede vacante:

1. in mancanza del Vescovo Ausiliare, informa la Santa Sede della morte del Vescovo (cfr can. 422);
2. in mancanza del Vescovo Ausiliare o di uno specifico intervento della Santa Sede, regge la Diocesi fino alla costituzione dell'Amministratore diocesano (cfr can. 419);
3. entro otto giorni da quando si è ricevuta notizia che la sede vescovile è vacante, elegge l'Amministratore diocesano (cfr can. 421 § 1);
4. assiste alla presa di possesso del nuovo Vescovo (cfr can. 382 § 3);
5. svolge le funzioni del Consiglio Presbiterale, che decade *ipso facto* in sede vacante (cfr. can. 501 §2).

Art. 4

Il CoCo coadiuva il Vescovo nella amministrazione dei beni della Diocesi e delle persone giuridiche a lui soggette:

*a) esprimendo il proprio **consenso** circa:*

1. gli atti di amministrazione straordinaria posti dal Vescovo in qualità di amministratore della Diocesi o di altri enti diocesani, così come individuati dalla C.E.I. (cfr can. 1277; delibera C.E.I. n. 37); tale consenso si aggiunge perciò a quello del Consiglio degli affari economici della Diocesi;
2. gli atti di alienazione di beni ecclesiastici di valore superiore alla somma minima fissata dalla C.E.I., oppure di *ex voto* e di oggetti di valore artistico e storico (cfr can. 1292);
3. la stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti alla Diocesi o ad altra persona giuridica amministrata dal Vescovo diocesano, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico (cfr can. 1297; delibera C.E.I. n. 38);

*b) esprimendo il proprio **parere** circa:*

1. le scelte di maggior rilievo nell'ambito dell'amministrazione dei beni della Diocesi e degli enti ecclesiastici dipendenti dall'Ordinario, sia di carattere generale, sia per casi singoli (cfr can. 1277);

2. la nomina dell'Economo diocesano e la sua eventuale rimozione *durante munere* (cfr. can. 494 §1 e §2);
3. la richiesta di ammissione delle parrocchie ai contributi della C.E.I. per la nuova edilizia di culto;
4. la destinazione delle somme derivanti dall'otto per mille ricevute annualmente dalla CEI e le richieste degli enti ecclesiastici, soprattutto delle parrocchie, in situazioni di straordinaria difficoltà economica;
5. la destinazione del "Fondo comune diocesano" costituito da una parte dell'otto per mille settore Culto e Pastorale trasmesso dalla CEI alla Diocesi e da tutta o parte della tassa diocesana derivante dalla vendita di immobili o da donazioni, eredità e legati.

COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E OBBLIGHI DEI CONSULTORI

Art. 5

Il Collegio dei Consultori della nostra Diocesi è composto da nove presbiteri, scelti dal Vescovo tra i membri del CPi in carica.

Art. 6

Il Collegio dura in carica cinque anni, tuttavia al termine del quinquennio continua a esercitare le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo CoCo (cfr can. 502 § 1).

Durante il mandato i componenti del Collegio restano in carica anche se cessano di essere membri del Consiglio Presbiterale. Qualora nel corso del quinquennio si rendesse necessario sostituire uno o più Consultori, i nuovi membri dureranno in carica fino al termine del mandato dell'intero Collegio.

Art. 7

I Consultori hanno l'obbligo di presenziare alle riunioni. In caso di tre assenze ingiustificate consecutive, il Consultore decade dal mandato. La partecipazione al Collegio è a titolo gratuito.

PRESIDENTE E SEGRETARIO

Art. 8

Il CoCo è presieduto dal Vescovo o, per mandato speciale, da un altro presbitero. Nel caso di sede vacante o impedita, se non è già stato stabilito diversamente, la presidenza spetta al sacerdote del Collegio più anziano di ordinazione (cfr can. 502 § 2).

Art. 9

Spetta al presidente, in particolare: convocare il Collegio, moderare le sedute, sottoporre al Vescovo i pareri e le delibere, mantenere i rapporti con altri organismi diocesani, in particolare con il Consiglio Episcopale, il Consiglio Presbiterale, il Consiglio per gli Affari Economici Diocesano (CDAE) e gli Uffici di Curia.

Una volta all'anno il CoCo darà relazione al Consiglio Presbiterale circa la propria attività. Inoltre il CoCo può richiedere al Vescovo il parere del Consiglio Presbiterale su determinati argomenti di per sé di competenza del CoCo, ma rilevanti per il presbiterio diocesano.

Art. 10

Il segretario è nominato dal Vescovo, anche al di fuori dei membri del CoCo e dura in carica per cinque anni e il suo mandato può essere rinnovato anche più volte.

Spetta in particolare al segretario: redigere il verbale delle sedute, curare l'archivio del Collegio, preparare il materiale riguardante le diverse pratiche in accordo con i competenti Uffici di Curia e trasmettere agli stessi le delibere dopo l'approvazione del Vescovo.

SESSIONI

Art. 11

Il CoCo si raduna normalmente una volta al mese per esaminare le pratiche di sua competenza. Convocazioni straordinarie, o in seduta

congiunta con il CDAE, possono essere richieste dal Vescovo, dal presidente o da almeno cinque consultori.

Art. 12

Il presidente può invitare alle sedute del CoCo, senza diritto di voto, le persone la cui presenza riterrà utile ai fini della sessione, in particolare i Responsabili degli Uffici di Curia interessati dalle materie in discussione.

Art. 13

Entro gli otto giorni precedenti la sessione, il segretario trasmette ai Consultori l'ordine del giorno, firmato dal presidente, e mette a disposizione presso la propria sede la documentazione relativa alle pratiche da esaminare.

Art. 14

Le singole questioni sono illustrate dal presidente o, su suo incarico, dal segretario oppure dal responsabile dell'Ufficio competente.

Art. 15

Nel caso di pratiche di competenza anche del CDAE, di natura prevalentemente giuridica e finanziaria, e della Commissione diocesana di consulenza tecnica per gli oratori, esse verranno di norma esaminate previamente dal CoCo, al fine di esperire anzitutto una valutazione più direttamente pastorale.

Art. 16

Quando il Collegio è chiamato a offrire un parere o a dare il consenso circa una determinata questione, i Consultori devono pronunciarsi tramite voto, su invito del presidente.

Il voto è normalmente espresso a voce o per alzata di mano.

Su richiesta del presidente o su istanza di almeno cinque Consultori, il voto deve essere dato in forma segreta. La deliberazione è approvata

se, presenti la maggioranza assoluta dei Consultori, ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti, il consenso del CoCo si ritiene non dato. Il parere, invece, è trasmesso al Vescovo con le motivazioni dei diversi orientamenti.

È diritto di ogni Consultore richiedere che sia messa a verbale, e possa così essere conosciuta dal Vescovo, la propria opposizione motivata o qualunque altra osservazione.

Ciascun Consultore non può intervenire alla discussione e partecipare al voto quando si tratti di questioni riguardanti enti presso i quali svolge funzioni di responsabilità amministrativa.

Art. 17

I Consultori e i partecipanti al CoCo sono tenuti al riserbo sulle questioni discusse. Sono vincolati anche al segreto sull'espressione del voto e sulle questioni trattate, quando è richiesto dal presidente (cfr can. 127 § 3).

VERBALE E SUA PRESENTAZIONE AL VESCOVO

Art. 18

Il verbale delle sessioni, redatto dal segretario, è presentato al Vescovo dal presidente. Tuttavia le pratiche di competenza anche del CDAE, che hanno ottenuto l'approvazione del CoCo, non vengono sottoposte direttamente al Vescovo, ma vengono trasmesse dal presidente del Collegio al presidente del CDAE. Spetta a quest'ultimo la presentazione al Vescovo in un unico verbale delle pratiche approvate dai due organismi.

PROCEDURA D'URGENZA

Art. 19

Qualora esistano ragioni d'urgenza per deliberare su una pratica di

competenza del CoCo e non sia possibile attendere la riunione programmata del Collegio, si può ricorrere a una procedura speciale. Sarà sufficiente, in questo caso, per l'approvazione della pratica il benessere del presidente, avuto il parere conforme di almeno due Consultori. Nella seduta successiva, il presidente o uno dei Consultori firmatari della delibera d'urgenza, illustrerà al CoCo la pratica in questione, motivando la decisione presa con carattere d'urgenza.

RIMANDO ALLE NORME GENERALI

Art. 20

Per tutto quanto non è contemplato nel presente regolamento si applicano le norme generali del Diritto della Chiesa.

Consiglio Diocesano per gli Affari Economici

Decreto di promulgazione del Regolamento
del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici

Regolamento del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici

Decreto di promulgazione del Regolamento del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici

Prot. n. 1356/09

Vista l'esperienza del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici in questi anni, dalla quale risulta opportuna una revisione del Regolamento attualmente in essere;

considerata la centralità attribuita alla vigente normativa canonica del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;

allo scopo di favorire un'azione del Consiglio sempre più ordinata ed efficace;

visto il can. 492 del Codice di Diritto Canonico;

D E C R E T O

la promulgazione del Regolamento del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici nel testo allegato al presente decreto.

Stabilisco che esso abbia vigore dalla data odierna e abrogo ogni altra precedente disposizione regolamentare.

Brescia, 11 dicembre 2009

Sac. Marco Alba
Cancelliere

† Luciano Monari
Vescovo

Regolamento del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici

Art. 1 - Natura

Il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici (CDAE), eretto a norma dei cann. 492-493, esprime la partecipazione e la collaborazione dei fedeli che aiutano il Vescovo nell'amministrazione dei beni della Diocesi e delle persone giuridiche o enti comunque soggetti al Vescovo diocesano.

Art. 2 - Competenze

I compiti fondamentali del CDAE sono due:

1. quello di collaborare con il Vescovo per una programmazione diocesana in materia economica, tenendo presente non solo l'Ente Diocesi, ma anche tutti gli enti dipendenti dall'Ordinario;
2. quello di dare, a norma del Diritto, il proprio consenso o il proprio parere su atti economici da compiersi dalla Diocesi e dagli enti dipendenti dall'Ordinario.

Il CDAE esprime al Vescovo il proprio consenso circa:

1. gli atti di amministrazione straordinaria posti dalla Diocesi o da altre persone giuridiche che il Vescovo amministra (can. 1277 e delibera CEI n. 37);
2. il rilascio della licenza per gli atti che possono peggiorare lo stato patrimoniale di un ente (can. 1295) e per le alienazioni di beni ecclesiastici (can. 1291) di valore superiore alla somma minima fissata dalla CEI (can. 1292 § 1 e delibera CEI n° 20) oppure di ex-voto o di oggetti di valore artistico o storico (can. 1292 § 2);
3. il rilascio della licenza relativa alla stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti alla Diocesi o ad altra persona giuridica amministrata dal Vescovo, di valore superiore alla somma

minima fissata dalla Delibera CEI n° 20, eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico (can. 1297 e delibera CEI n° 38).

Il CDAE esprime al Vescovo il proprio parere circa:

1. l'imposizione di tributi e tasse alle persone giuridiche soggette al Vescovo (can. 1263);
2. la determinazione degli atti di amministrazione straordinaria per le persone giuridiche soggette al vescovo (can. 1281 § 2)
3. l'investimento di denaro e di beni mobili assegnati a una pia fondazione a titolo di dote (can. 1305);
4. la riduzione degli oneri delle volontà dei fedeli a favore di cause pie (can. 1310 § 2);
5. la nomina e la rimozione dell'Economo diocesano (can. 494 § 1 e § 2);
6. ogni altra questione su cui il Vescovo ritiene opportuno sentire il Consiglio.

Le competenze specifiche del CDAE sono indicate prevalentemente nei canoni 493, 494, 1263, 1277, 1281 § 2, 1287 § 1, 1292 § 1, 1305, 1310 § 2. Esse sono diverse secondo che si tratti di beni della Diocesi oppure di beni degli enti soggetti all'Ordinario diocesano.

Per i beni della Diocesi compete al CDAE principalmente:

1. predisporre ogni anno, secondo le indicazioni del Vescovo, il bilancio preventivo «delle questue e delle elargizioni» per l'anno seguente in riferimento alla gestione economica generale della Diocesi (can. 493);
2. approvare il bilancio annuale consuntivo (gennaio-dicembre) dell'esercizio finanziario della Diocesi (can. 493, 494 § 4);
3. dare il parere sui criteri secondo i quali l'Economo diocesano deve amministrare i beni della Diocesi (can. 494 § 3);
4. dare il parere circa la destinazione delle somme derivanti dall'otto per mille ricevute annualmente dalla CEI.

Per i beni degli Enti soggetti all'Ordinario diocesano compete al CDAE principalmente:

1. esaminare i preventivi e i consuntivi annuali fatti dagli amministratori, laici o chierici, di beni ecclesiastici e in particolare quelli dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (can. 1287);
2. dare il parere circa le imposizioni di tasse agli enti e alle persone fisiche (can. 1263);
3. dare il parere circa la collocazione della dote delle fondazioni (can. 1305);
4. dare il parere circa la riduzione degli oneri di cause pie (can. 1310 § 2).

Art. 3 - Membri

Il CDAE è composto da otto a dieci membri, di cui uno indicato dal Consiglio Presbiterale e uno dal Consiglio Pastorale Diocesano, oltre al presidente che, come di diritto, deve essere il Vescovo oppure il suo delegato.

I membri devono avere i requisiti di cui al can. 492 § 1.

I membri, nominati dal Vescovo, durano in carica cinque anni; il loro mandato può essere rinnovato. Al momento dell'accettazione della nomina, i consiglieri garantiscono con giuramento davanti all'Ordinario di svolgere onestamente e fedelmente il proprio incarico (can. 1283 § 1).

Non possono essere nominati a membri del CDAE o permanere nel Consiglio i congiunti del Vescovo o del suo delegato fino al quarto grado di consanguineità e affinità e quanti hanno in essere, attraverso un contratto formale, rapporti economici con la Diocesi.

Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di un membro del CDAE, il Vescovo, entro 30 giorni, nominerà il sostituto; i consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

I membri del CDAE, il segretario e quanti vi partecipano sono tenuti al segreto professionale.

Art. 4 - Presidente e segretario

Il CDAE è presieduto da un Delegato Vescovile (can. 492 § 1).

Egli partecipa alle riunioni a titolo personale e non in rappresentanza del Vescovo. Qualora il Vescovo prenda parte alle sedute del CDAE, ne assume anche la presidenza.

Spetta al presidente:

1. la convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e la presidenza delle riunioni;
2. il coordinamento fra il CDAE e gli altri organismi diocesani quali il Consiglio Episcopale, il Consiglio Presbiterale, il Consiglio Pastorale diocesano, il Collegio dei Consultori e gli Uffici di Curia.

Il segretario è nominato dal Vescovo anche al di fuori dei membri del CDAE. Egli dura in carica per cinque anni e il suo mandato può essere rinnovato. A lui spetta, in particolare: redigere il verbale delle sedute, curare l'archivio del Consiglio, preparare il materiale relativo alle diverse pratiche in accordo con i competenti Uffici di Curia e trasmettere agli stessi le delibere dopo l'approvazione del Vescovo.

Art. 5 - Riunioni del Consiglio

Il CDAE si riunisce normalmente ogni mese, nonché ogni volta che il Vescovo o il suo Presidente lo ritenga opportuno.

Alle riunioni possono partecipare, su invito del presidente, anche altre persone solo in qualità di esperti.

L'Economo e il direttore dell'Ufficio Amministrativo diocesano partecipano alle riunioni in qualità di relatori.

Art. 6 - Validità delle sedute e verbalizzazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza del presidente e della maggioranza dei consiglieri.

I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono essere firmati dal presidente e dal segretario del Consiglio.

Art. 7 - Procedura d'urgenza

Qualora esistano ragioni d'urgenza su una pratica di competenza del CDAE e non sia possibile attendere la riunione programmata del Consiglio, si può ricorrere a una procedura speciale.

Sarà sufficiente, in questo caso, per l'approvazione della pratica, la firma del Presidente e di due Consiglieri, previa la verifica delle condizioni di urgenza da parte dell'Ordinario diocesano.

Nella seduta successiva, il Presidente, o uno dei Consiglieri firmatari della delibera d'urgenza, illustrerà al CDAE la pratica in questione, motivando la decisione presa con carattere d'urgenza.

Art. 8 - Decadenza del Consiglio

Il CDAE scade per terminato quinquennio o per vacanza della Diocesi.

Il CDAE sarà così rinnovato:

1. in caso di decadenza per terminato quinquennio, entro 30 giorni;
2. in caso di decadenza per vacanza della Diocesi, entro un anno dalla presa di possesso del nuovo Vescovo.

Durante la vacanza della Diocesi il CDAE rimane in funzione solo per l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dall'Amministratore diocesano o da un suo delegato fino alla presa di possesso del nuovo Vescovo.

Art. 9 - Rimando alle norme generali

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto si applicheranno le norme generali del Diritto della Chiesa.

INDICE

- 1. Consigli Pastorali Parrocchiali**
 - Decreto di promulgazione del Direttorio per i Consigli Pastorali Parrocchiali p. 7
 - Direttorio per i Consigli Pastorali Parrocchiali p. 9

- 2. Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici**
 - Decreto di promulgazione del Regolamento per i Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici p. 21
 - Regolamento per i Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici p. 22

- 3. Consigli Pastorali Zonali**
 - Decreto di promulgazione del Direttorio per i Consigli Pastorali Zonali p. 29
 - Direttorio per i Consigli Pastorali Zonali p. 30

- 4. Consiglio Presbiterale**
 - Decreto di promulgazione dello Statuto del Consiglio Presbiterale p. 37
 - Statuto del Consiglio Presbiterale p. 38

- 5. Consiglio Pastorale Diocesano**
 - Decreto di promulgazione dello Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano p. 53
 - Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano p. 54

6. Collegio dei Consulori

- Decreto di promulgazione del Regolamento del Collegio dei Consulori p. 65
- Regolamento del Collegio dei Consulori. p. 66

7. Consiglio Diocesano per gli Affari Economici

- Decreto di promulgazione del Regolamento del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici p. 75
- Regolamento del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici p. 76

